



Il nuovo Codice Civile facile da comprendere

CONVENZIONE MATRIMONIALE

Nel linguaggio ordinario si utilizza il sintagma *contratto prematrimoniale* (che, però, non si sovrappone esattamente sulla regolamentazione della convenzione matrimoniale).

- Il nuovo codice civile prevede tre tipi di regimi matrimoniali:
 1. regime della comunità legale,
 2. regime della separazione dei beni,
 3. regime della comunità convenzionale
- La scelta di un altro regime giuridico oltre a quello della comunità legale (il quale era l'unico consentito dalla legge fino all'entrata in vigore del nuovo codice civile), si fa mediante la conclusione di una *convenzione matrimoniale*: praticamente le parti passano dal regime della comunità legale al regime della comunità convenzionale dei beni o decidono di scegliere il regime della separazione dei beni;
- La convenzione matrimoniale si conclude tramite scrittura autenticata dal notaio pubblico, con il consenso di tutte le parti, espresso di persona o tramite mandatario con procura autenticata, speciale e avente il contenuto fissato prima. La violazione di tali disposizioni si punisce con nullità assoluta dell'atto.
- Si può concludere : - prima del matrimonio (e allora produrrà effetti soltanto a partire dalla data alla quale il matrimonio è stato contratto);
 - durante il matrimonio (e allora produrrà effetti dalla data prevista dalle parti o, in mancanza, dalla data della sua conclusione);

Oggetto della convenzione matrimoniale

- *l'oggetto della convenzione matrimoniale lo rappresenta il regime matrimoniale che i coniugi scelgono quale alternativa al regime matrimoniale legale*
- la convenzione matrimoniale si sottopone alle disposizioni legali relative al regime matrimoniale scelto, salvo i casi speciali previsti dalla legge; in caso contrario, la convenzione diventa assolutamente nulla;
- con la convenzione matrimoniale non possono essere violate le regole imperative comuni a tutti i regimi matrimoniali
- non può portare offesa all'uguaglianza tra coniugi, alla potestà genitoriale o alla trasmissione dell'eredità
- legale.

Clausola antiparte (diritto di prendere uno o più beni comuni prima della spartizione)

- con la convenzione matrimoniale si può convenire che il coniuge superstite prenda senza pagamento, prima della spartizione dell'eredità, uno o più beni comuni, posseduti in comune (diritto di proprietà su un bene non diviso in quota parte) o in comproprietà;
- può essere prevista a vantaggio di ognuno dei coniugi o soltanto in favore di uno di loro;
- non è sottoposta al rapporto delle donazioni (obbligo che hanno i discendenti e il coniuge superstite di portare al cospetto ereditario i beni ricevuti quale donazione dal defunto) ma soltanto alla riduzione delle liberalità (limitazione tramite sentenza giudiziaria della decisione di una persona deceduta di donare i beni se con ciò è stato recato un danno alla riserva

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

- successoria di alcuni eredi);
- la clausola antiparte non porta alcuna offesa al diritto dei creditori comuni di perseguire, proprio prima della cessazione della convenzione matrimoniale, i beni oggetto della clausola;
 - non si applica allorquando la comunità cessa durante la vita dei coniugi, quando il coniuge beneficiario è deceduto prima del coniuge che ne disponeva o allorquando sono deceduti nello stesso tempo o quando i beni oggetto della clausola sono stati venduti su richiesta dei creditori comuni;
 - l'esecuzione della clausola antiparte si fa in natura o, se cio' non è possibile, per equipollenza.

Pubblicità della convenzione matrimoniale

- per essere opponibili ai terzi, le convenzioni matrimoniali s'iscrivono sul Registro nazionale notarile dei regimi matrimoniali;
- dopo l'autentica della convenzione matrimoniale durante il matrimonio o dopo la ricezione della copia dell'atto di matrimonio (dall'ufficiale di stato civile), il notaio pubblico spedisce, *d'ufficio*, una copia della convenzione a:
 - o *ufficio di stato civile dove il matrimonio è stato contratto*, per annotazioni sull'atto di matrimonio;
 - o *Registro nazionale notarile dei regimi matrimoniali*;
 - o *altri registri di pubblicità* – tenendo conto della natura dei beni, le convenzioni matrimoniali saranno iscritte sul libro fondiario, saranno iscritte sul registro del commercio, nonché in altri registri di pubblicità previsti dalla legge (in tutti questi casi, il mancato adempimento delle formalità di pubblicità speciali non può essere coperto dall'iscrizione fatta sul Registro nazionale notarile dei regimi matrimoniali);
- tali disposizioni non escludono il diritto di uno dei coniugi a richiedere l'adempimento delle formalità di pubblicità;
- ogni persona può studiare il Registro nazionale notarile dei regimi matrimoniali e può richiedere, nelle condizioni previste dalla legge, il rilascio di estratti autentici, *senza essere tenuta a giustificare il suo interesse*;
- la convenzione matrimoniale non può essere opposta ai terzi in relazione agli atti conclusi da loro con uno dei coniugi che nel caso in cui le suddette formalità di pubblicità sono state rispettate o i terzi ne hanno preso atto con altri mezzi. Cio' significa che, se esiste un altro segreto relativo al regime matrimoniale, questo produce effetti soltanto tra coniugi e non può essere opposto ai terzi se non si fa la prova che il terzo ha conosciuto il contenuto di tale atto per il quale le formalità di pubblicità non sono state adempiute.
- la convenzione matrimoniale non può essere opposta ai terzi in relazione agli atti conclusi da loro con ognuno dei coniugi *prima* di aver contratto matrimonio.

Modifica della convenzione matrimoniale

- la convenzione matrimoniale può essere modificata prima di aver contratto matrimonio, nelle stesse condizioni richieste per la sua conclusione
- le disposizioni relative rispettivamente alla pubblicità ed alla non opponibilità della convenzione matrimoniale sono applicabili.

Conclusione della convenzione matrimoniale da parte del minorenne

- il minorenne che ha compiuto l'età di 16 anni, per motivi fondati, con l'avviso del medico e il consenso del tutore legale, può contrarre matrimonio, può concludere o modificare una convenzione matrimoniale *soltanto con il consenso del suo tutore legale e con l'autorizzazione dell'autorità tutoria*;
- in mancanza del consenso o dell'autorizzazione, la convenzione conclusa dal minorenne può essere annullata nelle condizioni previste dalla legge;
- l'azione di annullamento non può essere formulata se è passato un anno da quando ha contratto matrimonio.

Nullità della convenzione matrimoniale

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

- nel caso in cui la convenzione matrimoniale è nulla o annullata, tra i coniugi si applica il regime della comunità legale, senza ledere i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un’interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.